

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Cirò tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso anche alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, saranno stabiliti da Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto all'esonero od alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto n. 507/93, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il titolo dell'occupazione è dato, a seconda dai casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali o aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Determinazione delle tariffe

1. Entro i termini previsti dalla legge, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.
2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 1° comma dell'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2° del citato D.Lgs. n. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
4. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
5. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse presso gli uffici previsti dalla legge.
7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.
8. La tabella delle tariffe, sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

Art. 7

Commisurazione delle tariffe

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 62 del richiamato D.Lgs. n. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.
6. Le superfici delle aree scoperte utilizzate per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizio, sono computate per intero.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - ? Tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali o accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, gabinetti, bagni, ecc.) e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre, ecc.);
 - ? Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, compresi gli alberghi diurni ed i bagni, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - ? Tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industrie e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione di superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - ? Tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sala da gioco e da ballo, a discoteche e altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - ? Tutti i vani principali e accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - ? Tutti i vani principali ed accessori di magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasportatori, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, di sale da gioco, ricevitorie e simili;
 - ? Tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecniche, economiche e di collettività in genere;
 - ? Tutti i vani, nessuno escluso, di Enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme stazioni ecc.
3. Sono pure tassabili le aree adibite a campeggi, a distributore di carburante, a sala da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa, ai sensi dei commi precedenti.
4. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinati in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto

funzionale, sono destinate in modo non occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella destinata ed esercitata nell'edificio stesso.

5. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
- ? le aree adibite a distributore di carburante di qualsiasi tipo e natura;
 - ? le aree pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio ecc.);
 - ? le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga espletata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - ? le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e vetture a trazioni animale;
 - ? le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti ecc.);
 - ? le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
 - ? le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - ? le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private.

Art. 9

Locali ed aree intassabili

1. Sono intassabili i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili, i solai e le cantine facenti parte di locali di abitazione. Sono pure intassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi, le scale, i sottoscala nel solo caso che servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo edificio.

Art. 10

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
- ? i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - ? gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 11

Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta del 30% a favore di quei contribuenti:

1. emigrati all'estero che utilizzano in Cirò la sola abitazione principale per un periodo di tempo inferiore a sei mesi all'anno;
2. che si trovano contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) siano unici occupanti dell'abitazione;

- b) siano proprietari della sola abitazione principale;
 - c) siano percettori di un reddito di pensione di tipo sociale, previa presentazione di idonea documentazione.
3. Per le aree e i locali, le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata in apposita denuncia. Nella denuncia di cui sopra deve essere indicata la sede dell'abitazione principale, la sede secondaria di cui si chiede la riduzione e la esplicitazione che il contribuente non voglia cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
4. Per l'abitazione colonica e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta, anche nel caso in cui l'attività di raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso dell'abitazione stessa.

La riduzione del 30% è altresì applicabile per gli altri tipi di esercizi commerciali o di altro genere, utilizzati per attività stagionali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività svolta.

La medesima riduzione del 30% è applicabile per quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 17, copia del contratto con la società specializzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti delle aliquote di tassazione i fabbricati, rispetto al loro uso, vengono classificati come segue:

CATEGORIA 1°

Ospedali, Ambulatori pubblici, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, scuole private di educazione ed istruzione.

CATEGORIA 2°

Conventi religiosi con istituti di istruzione pubblica.

CATEGORIA 3°

Abitazioni di lusso

CATEGORIA 4°

Locali di civile abitazione, pertinenza della civile abitazione (garage, box, posto auto, soffitta, magazzino) purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita la civile abitazione.

CATEGORIA 5°

Sale di associazioni politiche, patriottiche, culturali.

CATEGORIA 6°

Caffè, bar, alberghi ristoranti, pizzerie, sale giochi

CATEGORIA 7°

Uffici pubblici, collegi, cliniche e case di cura private.

CATEGORIA 8°

Autorimesse, officine, attività artigianali, Stabilimenti industriali, opifici, panifici, supermercati.

CATEGORIA 9°

Uffici commerciali e professionali, negozi e magazzini in genere.

CATEGORIA 10°

Teatri, cinematografi, locali di divertimento.

CATEGORIA 11°

Banche ed istituti di credito.

Art. 13

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Cirò la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 14

Raccolta differenziata del verde e dei rifiuti ingombranti a domicilio

1. Per il servizio della raccolta differenziata degli ingombranti e del verde, con trasporto a cura dell'Amministrazione, a domicilio dell'utente viene istituita una tariffa forfettaria a trasporto da fissarsi in sede di approvazione annuale delle tariffe.

TITOLO IV

DENUNCIE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locale ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- ? per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - ? per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 16

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs n. 507/1993:
 - ? rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - ? utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - ? richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 17

Riscossione diretta

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani.
2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto *de quo* in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il

quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. Il predetto elenco sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni.

3. Salvo diversa disposizione della Giunta comunale in relazione alle esigenze di gestione del tributo, gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in tre rate di pari importo con scadenza, di norma, entro la fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato a Comune di Cirò – Servizio di Tesoreria Comunale – riscossione RSU.
4. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione del carico in più rate, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate.
5. Ove alle scadenze di cui al comma 3 non risulti effettuato il pagamento del tributo, ovvero lo stesso sia avvenuto in misura inferiore al dovuto, l'ufficio notificherà al contribuente apposita diffida, in cui viene messo a conoscenza del motivo e dell'ammontare del debito tributario, contenente inoltre l'ingiunzione a provvedere al pagamento dell'intero ammontare della tassa dovuta in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso, a pena di esecuzione forzata mediante notifica di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e con le procedure previste dal Titolo II D.P.R. n. 602/1973, e l'irrogazione della sanzione per omesso o ritardato versamento, nonché degli interessi, nel caso di pagamento oltre i termini fissati in diffida.
6. Secondo principi di maggiore economicità, funzionalità ed efficienza, la Giunta comunale può valutare l'opportunità di affidare le attività di cui al precedente comma 5, compresa la notifica delle diffida e la riscossione delle relative somme, al soggetto di cui al successivo art. 18.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. L'Ufficio tributi provvederà a predisporre l'elenco di tutti i contribuenti insolventi da cui risulta il mancato pagamento totale, parziale o tardivo delle somme dovute.
2. L'elenco di cui al comma precedente costituisce lista di carico per la riscossione coattiva.
3. La riscossione coattiva avviene ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 a mezzo di ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 e con le modalità previste dal Titolo II D.P.R. n. 602/1973 a cura di uno dei soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 27/12/1997, n. 446.
4. L'ingiunzione fiscale sarà sottoscritta dal soggetto di cui al comma precedente.
5. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti.
6. I ruoli già consegnati al Concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, continuano ad essere riscossi, sino ad esaurimento, dal Concessionario medesimo, con le procedure e modalità previste dalla norma al momento della loro compilazione ed esecutività.

Art. 19

Rimborsi

1. Per i rimborsi spettanti, nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo versato e non dovuto, si applica l'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art. 47 del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente provveduto al pagamento del tributo in eccesso rispetto a quanto risultante dalla lista di carico, il rimborso è disposto dall'Ufficio automaticamente senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente, salvo il caso di variazione di indirizzo non comunicato dallo stesso. Resta comunque la facoltà di portare in compensazione l'eventuale credito da rimborsare con la tassa dovuta per le annualità successive.

Art. 20 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alla disciplina delle sanzioni prevista dall'art. 76 D. Lgs. n. 507/93 come modificato dai DD. Lgs. n. 471/97, 472/97 e 473/97.
2. In caso di parziale o omesso versamento del tributo, anche parziale, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo; la predetta sanzione viene irrogata con l'atto di diffida di cui all'art. 18, comma 5, del presente regolamento.

Art. 21

Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali ECA e Provinciale, si applicano gli interessi per ritardato versamento nella misura del saggio legale, calcolata a semestre solare compiuto, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento e fino al saldo.

Art. 22

Contenzioso

1. La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
2. Il contenzioso, è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/92, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 23

Disposizioni finali e norme di rinvio transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004.